

# REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE FEDERALE ATLETI<sup>(1)</sup>

## Art. 1 - Costituzione

1. La Commissione federale atleti della FIT è costituita in conformità del Regolamento della Commissione nazionale atleti, prevista dallo statuto del CONI.

## Art. 2 – Composizione e durata

2. La Commissione federale atleti è costituita di diritto dagli atleti FIT eletti nel Consiglio federale, nel Consiglio nazionale del CONI o nella Giunta nazionale del CONI.
3. La composizione è integrata fino ad un massimo di cinque membri, con atleti nominati dai componenti di diritto della Commissione stessa, entro trenta giorni dall'elezione dei predetti componenti di diritto.
4. I componenti della Commissione durano in carica un quadriennio olimpico e possono essere confermati.

## Art. 3 - Requisiti

1. I componenti chiamati ad integrare la commissione devono avere i requisiti generali indicati nello statuto del CONI e devono, negli otto anni precedenti la data dell'assemblea elettiva, aver preso parte ai giochi olimpici o alla Coppa Davis o alla Federation Cup o alle Coppe europee a squadre o essere stati classificati tra i primi 200 delle classifiche mondiali ATP (se uomini) o WTA (se donne) in relazione ai risultati conseguiti nei tornei del "Grande slam" o dei circuiti professionistici mondiali.

## Art. 4 - Competenze

1. La Commissione ha il compito di contribuire alla diffusione dell'idea olimpica e del tennis e di formulare proposte, suggerimenti e pareri al Consiglio federale su argomenti aventi per oggetto le tematiche relative agli atleti, al fine di adottare strategie e programmi.
2. In particolare, l'attività della Commissione verte sulle seguenti tematiche:
  - a) formazione, inserimento e ruolo dell'atleta nella società, anche dopo la cessazione dell'attività agonistica, provvedendo alla raccolta ed alla discussione delle informazioni e delle opinioni degli atleti con riferimento alle loro esigenze, aspirazioni ed istanze relativamente alle problematiche connesse a competizioni nazionali ed internazionali ed ai Giochi Olimpici;
  - b) sottoposizione all'attenzione dei competenti organi federali, tramite i componenti consiglieri federali, dei punti di vista e delle istanze degli atleti affinché vengano tenute presenti nelle decisioni della FIT, assicurandone il rispetto dei diritti;
  - c) requisiti tecnici per il miglioramento dello sport di alta competizione e per la sua organizzazione;
  - d) scienza dello sport e allenamento moderno;
  - e) tutela della salute e pericoli anche potenziali che minacciano l'atleta, tali da pregiudicarne la salute e l'integrità, con particolare riferimento alle problematiche del doping;
  - f) ogni altra attività ed iniziativa volta alla migliore rappresentanza e tutela degli atleti nelle organizzazioni sportive, nazionali ed internazionali, nonché presso gli enti culturali e di opinione e presso la stampa e i mass media.
3. Alla Commissione è demandato, altresì, il compito di:
  - a) individuare gli strumenti per la realizzazione dei fini istituzionali;
  - b) designare democraticamente tra i propri componenti il rappresentante nella Commissione nazionale atleti;
  - c) tenere i rapporti ed il coordinamento con la Commissione nazionale atleti.

## Art. 5 – Presidente

1. Il Presidente è eletto dalla Commissione tra i suoi componenti, con la maggioranza dei due terzi dei votanti in prima votazione e con la maggioranza semplice in seconda votazione.
2. La Commissione elegge tra i suoi componenti, a maggioranza semplice, anche un Vicepresidente, che sostituisce il Presidente in caso di impedimento.
3. Il Presidente della Commissione, o, se questi è impedito, il Vicepresidente con espressa delega, assiste, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio federale nelle quali sono all'ordine del giorno argomenti relativi alla pratica sportiva.

---

<sup>(1)</sup> modificato con Atti ufficiali n. 10 di ottobre 2009

### **Art. 6 - Funzionamento**

1. La Commissione si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno una volta all'anno, nonché quando il Presidente lo ritenga opportuno o quando ne venga avanzata richiesta scritta e motivata da almeno la metà meno uno dei suoi componenti.
2. L'avviso di convocazione, nel quale devono essere indicati gli argomenti inseriti nell'ordine del giorno, deve essere comunicato con il mezzo ritenuto più idoneo e rapido a scelta del Presidente, almeno quindici giorni prima della data della riunione.
3. La Commissione è validamente costituita con la presenza del Presidente o del Vicepresidente e della maggioranza degli altri componenti.
4. La Commissione delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione.
5. Alle riunioni partecipa, senza diritto a voto, il segretario della Commissione, se nominato al di fuori dei componenti, che cura la verbalizzazione della seduta.

### **Art. 7 - Decadenza**

1. I componenti della Commissione atleti decadono in caso di cessazione del tesseramento alla F.I.T.

### **Art. 8 – Entrata in vigore**

1. L'entrata in vigore del presente regolamento e delle sue modificazioni è subordinata all'approvazione da parte della Giunta nazionale del C.O.N.I. ed alla sua pubblicazione negli Atti ufficiali.